

CAPITOLI, ET ORDINI S T A B I L I T I

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

**PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.º}**

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito de Datii per conto Publico,
Datii in Condotta, e Camera di PADOA.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

CAPITOLI ET ORDINI
STABILITI

Dati Magistrum, & Eccellentissimum
PIERO GRIMANI
MICHAEL MOROSINI
EX ALVISE MOCCENIGO.

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c.
Sindaci Impresari in Terra Firma.

In Proposito de Datti per conto Publico
Datti in Condotta, e Camera di PADOVA.

L'ANNO 1722.



IN PADOVA.

Per li fratelli sardi, Sindaci Generali. Con Privilegio.

NOI PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.



Ell'osservationi fatte sopra questa Camera vedendo quanto utile s'ii l'osservanza de Capitoli stabiliti con fervido Zelo da Precessori Nostri 1676. e 1698., & altri de Publici Rappresentanti, concernenti metodo di Scrittura, cautella di Publico danaro, e materia de Datii, molti de quali venivano obliati. N'ordiniamo con la Auttorità impartitaci dal Sereniss. Maggior Consiglio la pontual essecutione così de medemi, come di quelli da Noi Aggiunti conosciuti salutari.

DACII PER CONTO P U B L I C O.

I.

Che gl'esperimenti degl'Incanti debban haver principio due Mesi prima del terminar delle Con-

A 2

dotte

dotte colla precedente publicatione di Proclama
 à chiara notitia di cadauno del numero de Datii,
 che devon esser abboccati, con specificatione del-
 li giorni saran per portarsi sopra gl' Incanti , quali
 douran esser li stessi in cadauna settimana; E non
 ritrovando (terminato il primo Mese) abbocca-
 tori, e dovendo li stessi correr per conto Publico
 si doverà pur far novo Proclama d'Incanto per l'
 elettione de Ministri nominando li Datii, che
 dovessero correr per conto Publico in'ordine à
 Terminationsi del Magistrato Eccellentissimo de
 Revisori, e Regolatori dell'Entrade Publiche in
 Cecca 21. Gennaro 1712., e 28. Giugno 1718.

I I.

Debba, ch' intende concorrervi nel termine di
 giorni otto darfi in nota come stillasi al presente, e
 dichiarire qual Datio precisamente intende di go-
 vernare, dovendo nell'atto stesso presentar fede
 à tenor delle sopradette Terminationsi, nella qual
 fede debba esser espresso, che nel caso haveffe eser-
 citato altre volte tal'impiego habbia anco resti-
 tuito tutti li Libri, e Bollette, e nella resa de
 suoi conti non sia stato rilevato debitore.

I I I.

Passato detto tempo siano li nomi tutti dati in
 nota trasmessi agl'Avvocati Fiscali, acciò confor-
 me l'obbligo ingiontole dalle sopradette Termina-
 tioni

tioni con giurate informationi sottoscritte , espongan ad'uno per uno se sono muniti de requisiti ricercati, e in'oltre se tengono capacità, e cognitione per il governo di quel Datio intendono d'assistere.

I V.

Adempitosi à tali punti devenir debbasi all'electione de Governatori, quali fissati, siano tenuti immediate esibir le Pieggiarie al Cancellier ordinario Fiscal, per gli essami necessarii, e riconosciuti in'oltre capaci da Fiscali, il che dourà apparir da sua scrittura, doveranno esser approvate le medeme Pieggiarie dagl'Eccellentissimi Rettori, e N.N. H.H. Camerlenghi, quali carte tutte debban esser poste in falda dell'electioni, come viene prescritto.

V.

E si come l'electione de Governatori devon esser approvate dall'Eccellentissimo SENATO resta ordinato, che nella spedition delle stesse debbano includersi anco le copie dell'informationi fatte da Fiscali, e sottoscritte di mano propria sì de gli Eletti, come de gli esclusi, con le pieggiarie ricepute per lume Publico, e con le fedì prescritte.

V I.

Nell'atto d'admetter li Governatori all'administratione del Datio, che loro sarà assegnato, debano

bano li Fiscali rilasciarli le commissioni in scritto, preffigendole gli obblighi tutti, e le conditioni, che doveranno adempire, per il Governo, custodia, e buonincaminamento del Datio, che à Cadauno di loro restarà appoggiato, quali Commisioni douranno esser sottoscritte dagl'Eccellentissimi Rettori, e da Fiscali medemi, con dichiarazione, che le stesse siano l'incombenze tutte concernenti il Datio.

V I I.

Che li Governatori saranno eletti debban essi amministrar il Datio, e non altri con loro Nomi in'ordine à Terminatione degl'Eccellentissimi Revisori, e Regolatori de dì 14. Agosto 1630. in pena d'esser subito rimossi dall'impiego, come pure vietato l'impiego in qualunque Publico Datio per Anni cinque, oltre l'esser castigati Criminalmente.

V I I I.

Debba inquerirsi da Rettori, come viene prescritto da più mano de Decreti, Contro Governatori, Massari per vedere se adempiscono con fedeltà, & attentione all'obligo, come pure se altri l'essercitassero per li eletti, e rilevando tali fatti, oltre la rimossione, siano Castigati Criminalmente.

Re-

I X.

Resti totalmente proibito, come resta prescritto dagli Ordini Bondumieri, e dagli Ordini da Noi formati nell'altre Camere alli Governatori, Cassieri, e Masseri far Accordo, o credenza di qualunque benche minima somma, e nel caso ne seguissero, non possano esser ricevuti li debitori in Camera, in pena al Ministro di pagar del proprio, dovendo esser tenuti li stessi al risarcimento.

X.

Che sotto le pene cominate siano obligati tutti li Conduttori, e Governatori de Datii presentar à tempi prescritti nel terminar dell'Anno li Libri tutti, e Bollette, & in caso di difetto sia parte del Ministro portarne la notitia all'Eccellentissimo Capitanio per l'essecutione de Publici Decreti, acciò il Ministro Scontro possi adempir con pontualità alle sue incombenze, e trasmetter al Magistrato Eccellentissimo de Revisori, e Regolatori li Bilanzi, quali douran esser sottoscritti dallo stesso con esprimer d'haver fatta la revisione, e nel caso di qualche difetto dichiararlo, come pure dal Cancellier Fiscale d'esser stato per intiero restituiti li Libri, e Bollette, & dal Residuario di haver portato in Residuo li Debitori restanti se ve ne fossero, per via d'Accordi formati dall'Eccellentiss-

lentissimo Capitano, che d'altra sorte non dovranno esser ricevuti.

X I.

Rendendosi sòttamente necessario, ch'al terminar dell'Anno siano formate le revisioni, & venèdo tal'incombenza appoggiata al Ministro Scontro; resta prescritto, che debba formar una pontuale, e positiva revisione, all'effetto di che terminato l'Anno sii obligo del Ministro consignar li Libri tutti, Bollette, & il Libro, nel qual saran descritti li luoghi tutti, ne quali dev'esser elato, acciò adempisca, facendo nota de debitori permessi, che rimanessero di esigerli, consegnandoli al Ministro Residuario, acciò ne faci l'impianto nel Libro de residui, dovendo riceverne la riceputa da esser fatta sopra Libro, acciò sempre apparisca la verità del fatto, dovendo esser sempre tenuto il Ministro al risarcimento di quanto si ritrovasse la Cassa Publica scoperta per sua mancanza.

X I I.

Che le spese correnti, per servizio de Datii non possino farsi senza positivo Decreto dell'Eccellentissimo Capitano, & queste debban esser esborsate dalla Publica Cassa, restando nella più risoluta forma prohibito il praticarle diversamente,

Sia

X I I I.

Sia parte del Ministro Residuario tenir distinto registro dell'Essecutioni tutte praticate contro li Debitori tanto de Datii per conto Pubblico, che condotte sopra Libro à quest'effetto destinato à nome per nome, acciò sempre apparessa, che habbi adempito al suo obbligo, & nel caso di difetto sii tenuto essorissarcir la Publica Cassa per quelli nomi ommessi di praticar l'essecutioni.

X I I I I.

E come al medemo Ministro Residuario resta assegnato da Publici Decreti uncinque per cento per tali debitori, che con sue diligenze facesse pervenire denaro nella Publica Cassa, sarà obbligo del Quadernier consegnar al detto Residuario di Mese in Mese le note de Debitori, perche nel caso non haveffe praticata alcuna essecutione, & spontaneamente ne seguissero li contamenti, non doverà esserli corrisposto tal assegnamento.

X V.

Sia obbligo del Cancellier ordinario Fiscal conservar li Libri, Cedule, Bollette, & altro concernenti li Datii medemi, nel che presentemente s'osserva della mancanza, per poter ad'ogni evento formarne quegli Incontri si ricercassero per il Pubblico servizio.

B

Che

X V I.

Che gl'Accordi tutti seguono nelli Datii, che corrono per conto Publico siano registrati sopra il Libro Squarzo de Datii successivamente uno doppo l'altro, e sottoscritti al termine de tutti dall'Eccellentissimi Capitani con firma pur del Cancellier Fiscal, ch'essi siano li luochi tutti appartenenti à quel Datio, & in caso ve ne fossero di non Accordati debba esser specificato dal detto Ministro per quali luochi; facendo nota pur de medemi sopr'altro Libro, da esser lo stesso consegnato al Governator, perche al terminar dell'Anno habbi da render conto, in pena de Duc. 25. per qualunque trasgressione.

X V I I

Siano obligati far li giri per quei Datii, che corrono per conto Publico, e pervenute che siano l'approvazioni dell'Eccellentissimo SENATO, postar debitori li Governatori, e Piezi, per quelle summe sarà per render il Datio, quali appariranno al terminar dell'Anno, con la revisione formata dal Scontro.

X V I I I.

Doveran pur portar à sue ditte li soldi per Lira, tenendo ne medemi in loco di tre dite quattro, cioè 6. 7. 8. 9., e 10. mentre tutti di essi siano spettanti
alle

alle sole Casse delli Proveditori alli Prò, & Ori^{II},
tengono però obligationi diverse, e vincoli se-
parati.

DACII IN CONDOTTA.

I.

Che venendo propositione di nuove condotte de Datii, che s'attrovassero in'affittanza non possano quistericeversi, che Mesi sei prima del terminar delle Condotte, e prima di farne la speditione all'Eccellentissimo SENATO, debbano seguire gl' Incanti, quali unite siano tali propositioni assoggettate all'Eccellentissimo SENATO per quelle deliberationi fossero credute proficue giusto à quanto fù da Noi prescritto, & ordinato con Ducali dell'Eccellentissimo SENATO de dì 20. Giugno 1720.

I I.

Che seguita qualunque deliberatione de Datii debba la stessa esser trasmessa all'Eccellentissimo SENATO, per la sua approvatione in'ordine al Decreto del medemo 12. Settembre 1673. senza la quale s'intendi invalida.

I I I.

Et essendo Giusto, e conveniente, come fù

prescritto dall'Eccellentissimo SENATO con Ducali 12. Aprile 1720., che siano di Mese in Mese sodisfatti li Governatori , & altri intervenienti de Datii, che corrono per conto Pubblico de loro Salarîi; così Ordiniamo in'ordine alla sopradetta Ducale, che adempito à Sallarii de Publici Rappresentanti, e paghe ordinarie à militie, non possa esser levata Bolletta per cadaun pagamento, se prima non sarà adempito à tal'esborso , restando vietato à medemì trattenerfi il danaro nelle mani.

I V.

Doveran pure ne tempi prescritti de giorni otto esser formati debitorili Conduttori, e Pieggi, dovendo esser espressi nell'impianto li nomi de Pieggi, e compartecipi, come fù da più ordini , e Decreti stabilito ; & esser continuato dal Cancellier Fiscal il registro sopra il Libro intitolato Squarzo Datii, delle deliberationi de Datii, con il fondamento del quale dal Ministro Scontro ne segue l'appostation, acciò nel caso di difetto sempre apparisca da chi derivò l'ommissione.

V.

Non debba esser concesso il Mandato di Possesso dal Cancellier Fiscal à Conduttori, ò compartecipi de Datii prima dell'approbatione delle

le Piezarie, che doveran esser esibite nel tempo prescritto, e nel caso di difetto render avvissati gl' Eccellentissimi Capitani prò tempore, acciò ritornino sopra l'Incanto à loro spese, danni, & interesse, in pena al Ministro trascurando di risarcimento di tutto quello restasse il Pubblico pregiudicato.

V I.

Che sia tenuto Libro dal Quadernier di Camera, nel quale siano registrati li Datii tutti, ch' esistono in questa Ducal Camera d'esser sotto à cadauno annotata la rendita d'ogni Anno, con dichiarazione d'esser corso in affittanza, ò pure per conto Pubblico; Nel qual caso esprimer ciò rese l'intero Datio, e ciò netto di spese, e sian pur descritti li Datii tutti, che si deliberano, e si riscuotono nella Dominante con farvi la stessa espressione; Qual Libro dourà esser d'Anni vinti in Anni vinti rinovato, in pena di Duc. 25. per ogni ommissione di Datio.

V I I.

Che gli Accordi de Datii vengono fatti dagl' Eccellentissimi Capitani sian questi ad' uno, per uno sottoscritti da medemi, havendo in riflesso la rendita degli Anni antecedenti, acciò non resti degradata la Publica rendita.

Che

Che nella mission all' Eccellentissimo SENATO delli Decenii uniti alle deliberationi de Datii in'ordine à Decreti del medemo, siano formati li stessi per gli Anni corsi in Condotta dell' intiero importar della deliberatione seguita, e se corsi per conto Publico sopra l' intiero ritratto debba tutte le spese, dovendosi computar li resti, che per avventura vi fossero, come denaro entrato nella Publica Cassa.

I X.

Doveranno li Decenii medemi esser sottoscritti dal Scontro, e Quadernier di Camera, dovendo in'oltre esser trasmessa nota per li Datii corsi in condotta di ciò fù ritratto da Conduttori.

X.

Li sopradetti Decenii siano di tempo intempo, che ne seguisse la missione registrati sopra Libro, che doverà à questo effetto esser tenuto dal Ministro Scontro, e stessamente da predetti due Ministri sottoscritti, in pena d'esser rimosso dall'impiego, & altre ad'arbitrio.

X I.

Nell'approvation delle Pieggiarie per condotte de Datii sarà parte degl' Eccellentissimi Rettori

tori prima di devenir all'approbation haver in riflesso se nell'information fatta da Fiscali chiaramente si esprima esser Idonee , e sufficienti per cautione Publica , e sian formate uniformi alle Terminazioni del Magistrato Eccellentissimo de Revisori, Regolatori, ponendo il giorno, Mese, & Anno, del che presentemente s'osserva l'omissione.

X I I.

Che gli Accordi vengon praticati dagl'Eccellentissimi Capitanii per il Vin à Spina, Grassa, Pestrin, & altri Datii non possano questi esser fatti con persone, che appariscono Debitori con la Publica Cassa, e ne meno ricevere per Pieggi persone tali, ad'effetto di che sarà parte del Cancellier Fiscal haver fede del Quadernier, e Residuario di Camera, che doverà esser fatta gratis, che non appariscono debitori de Datii, & ommettendo tal fede sia esso tenuto al risarcimento di quanto la Cassa Publica andasse scoperta.

X I I I.

Che le fedì devon esser fatte dal Quadernier di Camera, che li Conduttori, Carratadori, e Pieggi, non appariscono Debitori ne Publici Quaderni debban esser queste formate con il fondamento de Quaderni medemi.

E men-

X I I I I.

E mentre s'osserva venir girato à credito de Conduttori il quarto dell' importar di Anno uno del Datio, che viene depositato in luogo di Pieggiaria; Resta nella più risoluta maniera prescritto, che tal Denaro debba esser tenuto in ditta de Depositi da non doverle esser compensato ch'al terminar delle Condotte, ò pur nel caso andassero in difetto di qualche Paga, e che in' ordine à Decreti deve seguir il rincato del Datio.

X V.

Osservatafi la pratica introdotta di venir ricevute esibizioni per l'abboccamento de Datii per Anno uno di fermo, e due à Publico beneplacito, e con tal conditione deliberati. Stabilimo, che de *cætero* non sian admesse tali esibizioni, mà debba esser specificato il tempo positivo, ch'intende di haver in condotta il Datio.

X V I.

Che sia debito tanto del Ministro Scontro, che Quadernier, non adempindo li Conduttori al pagamento pontuale delle Ratto portarne la notitia inscritto agl'Eccellentiss. Capitani prò tempore, acciò possan eseguir li Publici Decreti nel portarsi sopra gl' Incanti à spese, danni, & interesse del Conduttur.

Sia-

X V I I.

Siano pur tenuti li sudetti Ministri à farne seguir registro di tal notitia portata all' Eccellentissimo Capitanio dal Cancellier Fiscal sopra Libro à quest' effetto; acciò in qualunque tempo apparisca se adempirono pontualmente alle loro incombenze.

X V I I I.

Nel vederfi poi varie compensationi di un Datio con l' altro, resta assolutamente proibito, non dovendo bonificarsi crediti professati, & apparenti di un Conduttur con debiti sussistenti d' altro senza positivo Decreto dell' Eccellentissimo SENATO, in pena al Ministro di privation della Carica.

C A M E R A.

I.

Nella disposition del Danaro obligato, per la qual doverà precorrer la Publica permissione, senza di che non doverà farsi alcuna minima distrazione, come fù prescritto da Precessori Nostri, e da più mano de Decreti dell' Eccellentissimo SENATO, debban esser fatti li giri ne Giornali, e rispettivamente ne Quaderni, nel qual giro

C

sopra

sopra Giornali doveran dichiararsi le nature, e quantità del soldo, con esprimer il giorno delle Ducali, che lo permettono, e per qual occorrenza deve esser impiegato, da esser conto in ciò verrà comandato, e non diversamente, e medesimamente il Quadernier dovrà dar debito à quelli Magistrati, à quali spettasse il Danaro consumato, esprimendo pure esso il giorno della Ducal, che lo disobliga, così che de *cætero* chiaramente apparisca il vero credito de medemi, e che la summa di che risultasse creditor s'attrovi effettivamente nel Publico Scrigno.

I I.

Che fian essequite per intiero le Ducali dell' Eccellentissimo SENATO, ogni volta, che ordina missione di Danaro alla Dominante, col spedir il Soldo tutto riscosso fino al giorno della speditione delle nature ricercate dalle medeme Ducali, in che sarà parte del Scontro nel formar la fattura della missione, dichiarar nella medema esser tutto il Danaro riscosso fino quel giorno.

Ne

I I I.

Ne ristretti , che di Mese, in Mese vengono spediti all'Eccellentissimo Savio Cassier in'ordine à multiplici Decreti dell'Eccellentissimo SENATO, & Ordini de Precessori Nostri, disponendosi Danaro obligato, debba esprimersi di quali nature, in che quantità, & in quali pagamenti impiegato, con citar il giorno della Ducale, con che fù dispensato, trasmettendo in'oltre nota del Danaro s'attroverà nel Scrigno riservato, compreso il soldo di quel Mese, con distinzione delle nature, e valute.

I V.

Che nel Scrigno riservato, ove vien riposto in ogni Saldo di Cassa il Denaro restante, s'ii nel Scrigno medemo tenuta una Vachetta, nella quale chiaramente si vedan le nature del soldo s'attrovano, quando posto, la quantità di Danaro à cadaun Offitio spettante, e la qualità delle valute, e nel levar il medemo, ò per missione alla Dominante, ò per valersene, per occorrenze della Camera in virtù de Ducali, s'ii diffalcato ciò si leva, così che con la Vachetta predetta chiaramente spichi la quantità, e

le ragioni s'attroveranno nel medemo.

V.

Che in'ordine à quanto fù stabilito dall'Eccellentissimo SENATO sin sotto li 4. Luglio 1646. sia obligato il Scontro di quindici, in quindici giorni, oltre il saldo, e ristretto ordinario di cadaun Mese, consegnar nota all'Eccellentissimo Capitano, nella quale s'ii descrittà à natura, per natura la riscossione del Danaro, che sarà seguita, e così la dispositione fatta con ciò restasse, in Cassa, qual nota doverà esser inviata all'Eccellentissimo Savio Cassier, come vien prescritto dal Decreto predetto.

V I.

Che di mattina, per mattina sia obligato il Scontro portar al N. H. Capitano, nota del Soldo, che s'attrova in Scrigno; acciò possi rilasciar Bollette à misura del soldo s'attrova in Cassa, quali douran esser numerate, e le Bollette stesse siano in quel giorno sodisfatte, giusto al stabilito dall'Eccellentissimo SENATO con Ducali 27. Maggio 1644. non potendo esser proposta una dall'altra, come resta prescritto da Precessori Nostri 1674. in pena al Scontro ne
facef.

faceffe il giro de Duc. 25. per cadauna Bolletta, ²¹

V I I.

E perche si rileva non girarsi sotto le partite de Pagamenti , che seguono à moneta longa il laggio per Serenissima Signoria dell' Utilità, mà solo alla fine di cadaun Mese in una sol volta , resta ordinato , che à cadaun de Pagamenti vengono fatti à moneta longa, debba girarsi sotto li medemi l'importar dell' aggio , così che chiaramente spichi sotto cadaun pagamento l'importar del medemo.

V I I I.

Resti pur tenuto il Scontro in'ordine à più mano di Decreti girar sotto cadaun pagamento le valute, che venissero esborsate , del che s'osserva l'ommissione , in pena de Duc. 25. per cadauna partita, che negligesse.

I X.

Il Quadernier al principio di cadaun Eccellentissimo Capitanio doverà consegnar nota de Datii tutti s'attrovano in questa Camerasi in' affittanza , che per conto Publico, ed' ogni sorte

di gravezze, e rendite col maturar delle medeme, acciò resti illuminato della rendita, e tempi della riscossione.

X.

Cadaun Mese farà obligato il Quadernier rassegnar all'Eccellentissimo Capitanio pur nota di tutti quelli appariscono debitori per conto de Datii per esser immediate rilasciati da chi spetta posteriori essecutioni, dovendo in'oltre rassegnar altra nota de Debitori di Gravezze da esser tutte unite trasmesse con il ristretto Mensuale all'Eccellentissimo SENATO, giusto il Decreto dello stesso 26. Gennaro 1632.

X I.

Tutte le Ducali concernenti la Camera siano nel giorno, che giungono registrate sopra il Libro, che si vede anco tenuto, mà con registri de tempi confusi, al qual'effetto resti obligato il Cancellier farne la consegna al giunger delle medeme.

X I I.

Resti espressamente prohibito in'ordine à Duca-

23

calidell' Eccellentiss. SENATO 18. Settembre 1645.
l'extraher regalie di Denaro spedito da una Camera all'altra.

X I I I.

Alcun non possa Scriver sopra li Publici Libri, se non viene approvato dall'Eccellentissimo Capitano, e conosciuto capace d'esercitar l'impiego in figura di Principal, ò Coadiutor, giusto à quanto fù stabilito sotto li 22. Maggio 1651. dagli Ordini Contarini per la Camera di Brescia, sotto pene cominate in essi Ordini.

X I I I I.

Di molto disordine riesce, che al terminar de Reggimenti portino seco li Cancellieri le Copie di Lettere scritte in Publico concernenti Dattii, & altre materie attinenti à questa Camera, del che non resta alcun lume; sia però de cætero vietato alli stessi il praticar tale disordine, dovendo secondo anderan succedendo gl'Incontri tener registro sopra un Libro, e questo nel terminar del Reggimento esser consegnato al Quadermier di Camera da esser tenuto in Camera, acciò in ogni tempo si ritrovino.

Re-

X V.

Resta espressamente vietato il scoder da De-
bitori caduti in pena senza pena, tanto per con-
to de Datii, che per ogni altra sorte di debito
senza positivo Decreto dell'Eccellentissimo SE-
NATO, in pena al Ministro, che ne facesse il
giro di risarcir la Publica Cassa.

X V I.

Al terminar di cadaun Eccellentissimo Ca-
pitano dal Reggimento debba il predetto Qua-
dernier di Camera rassegnar la nota con l'amon-
tar de debitori s'attrovavano al principio del suo
Reggimento, con distinzione à Gravezza, per
Gravezza, e Datio, per Datio, e della quantità
rascossa sotto il Reggimento stesso, e di ciò rima-
nesse da essiger come pure l'importar de Datii,
Campatici, e Tanse, Gravezze de Mandato Domi-
nii spettanti alla Città, e Territorio, & ogni altra
rendita scaduta sotto il suo Reggimento, tutto
con dita separata ciò fù riscosso, e quello rimane
d'essiger da dover l'Eccellentiss Capitanio pre-
detto al ritorno in Patria nella comparsa, che farà
nell'Eccellentissimo Collegio rassegnar tali no-
te, & esponder in sua relatione il contenuto de
me.

25

medemi Conti ; giusto il Decreto dell'Eccellentissimo SENATO 22. Ottobre 1711. , e più recenti Ducali 12. Aprile 1721.

X V I I

Rimarcatosi pure il notabile disordine di non formar di Anno in Anno debitrice tanto la Città, che Clero, e Territorio, per le Publiche Gravezze de Mandato Dominii, mà solo doppo scaduti varii Anni l'appostatione di più Anni uniti, & dovendosi levar tal disordine; ordiniamo, che d'Anno in Anno, che termina la Gravezza, nel termine de giorni otto debba seguirne il Debito, in pena al Scontro, che l'omettesse de privation della Carica, & altre ad'arbitrio.

X V I I I.

Lo stesso pur disordine si rimarca in varii accordati de Datii fatti nel tempo, che li Datii correivano per conto Publico al giorno di oggi giacenti senza l'impianto del debito, de qual in parte havendo fatto li Pagamenti appariscon creditori, & anco sopra ciò ordiniamo nel tempo sopradetto l'impianto sotto la medema pena.

Trà

X I X.

Trà li Capitoli de Precessori Nostri 1698. s'osserva quello della formation del Libro de Resti conosciuto salutare per evitar la superfluità della scrittura trasportando d'un Quaderno all'altro. N'ordiniamo però al Ministro Quadernier la perfectione del medemo d'esser stabilito nel tempo, e con le formalità prescritte nel Capitolo stesso, e così dourà esser continuato anco in avvenire sotto le pene cominate nel medemo.

X X.

S' intenderà obligato in solidum il Quadernier con li Debitori, che per sua innavertenza restassero giacenti ne Quaderni senza il riporto nel Libro de Resti; come pur per quelli, ch'acreditassero maggiormente di ciò appariscono ne Giornali, e Cassa.

X X I.

Resta eccitato il Zelo de N. N. H. H. Capitani ad'incalorire le riscossioni, e non ometter di tempo in tempo qual si sia effecutione de Mobili, Affitti, Entrate, e Stabili di ragione de Publici renitenti Debitori col praticar

27

ticar Bolli, Sequestri, Intromissioni, e Tenu-te,
incamerando , e vendendo gl' effetti , e Beni
medemi , onde il ritratto loro pervenga à scon-
to de Debiti nella Publica Cassa.

X X I I.

Sarà parte dell'Avvocato Fiscal presentar al
principio di cadaun Reggimento all'Eccellentis-
simi Capitanii prò tempore la presente Nostra
Terminatione, acciò facino essequir quanto resta
prescritto .

X X I I I.

A tutti li predetti Ordini per quanto cadaun
spetta debba esser prestata la pontual essecutio-
ne , in pena della perdita della Carica, oltr'al-
tre ad'arbitrio della Giustitia.

Dal Sindicato in Padova 6. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

lican Boli, seducendo, intrinsecamente, e tenendo
incantando, e vendendo gli eretti, e beni
medesimi, onde il rivale loro pervenga a con-
cedere Debiti nella Publica Camera.

XVII

Sta parte dell'Avvocato Fiscal presentò al
Consiglio di Camera l'aggiornamento all'Eschezione
della Capitani per tempo la presente. Vostre
Terminatione, accio facino esequir quanto resta
prelucito.

XVIII

A tutti le predetti Ordini per quanto cadano
spetta doppa esser prestata la contual esecuzione.
ne, in pena della perdita della Carica, o di al-
tre ad arbitrio della Giustizia.
Dal Sindacato in Padova d. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Ind. in T.E.)
(MICHEL MOROSINI Sind. Ind. in T.E.)
(ALVISE MOCCENIGO 2.º Sind. Ind. in T.E.)

Erasmus Zuccato Leg.